

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 82

22° anno

31 marzo 1979

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ Regolamento (CEE) n. 639/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, che proroga la campagna di commercializzazione 1978/1979 nel settore delle carni bovine 1
 - ★ Regolamento (CEE) n. 640/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, che prolunga la campagna lattiera 1978/1979 e modifica i regolamenti (CEE) n. 880/77 e (CEE) n. 1078/77 2
 - ★ Regolamento (CEE) n. 641/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/76, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati 4
 - ★ Regolamento (CEE) n. 642/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1979 5

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 639/79 DEL CONSIGLIO**del 29 marzo 1979****che proroga la campagna di commercializzazione 1978/1979 nel settore delle carni bovine**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è apparso necessario riconsiderare tutti i problemi inerenti alla determinazione dei prezzi per la prossima campagna, il che provoca ritardi nella fissazione di tali prezzi; che occorre pertanto prolun-

gare la campagna di commercializzazione 1978/1979 nel settore delle carni bovine sino al 1° luglio 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore delle carni bovine, la campagna di commercializzazione 1978/1979 si conclude il 1° luglio 1979 e la campagna 1979/1980 ha inizio il 2 luglio 1979.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 640/79 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1979

che prolunga la campagna lattiera 1978/1979 e modifica i regolamenti (CEE) n. 880/77 e (CEE) n. 1078/77

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 12, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1041/78⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁵⁾,

considerando che non è stato possibile fissare in tempo i prezzi validi per la campagna lattiera 1979/1980; che è pertanto necessario prolungare la campagna 1978/1979;

considerando che il regolamento (CEE) n. 880/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo alla concessione di un aiuto a favore del consumo di burro⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1040/78⁽⁷⁾, stabilisce, per l'aiuto concesso al Regno Unito, modalità di finanziamento particolari valide fino al 31 marzo 1979; che, dato il prolungamento della campagna lattiera in corso, occorre prorogare sino alla fine della campagna lattiera 1978/1979 dette modalità di finanziamento particolari, le quali, per quanto concerne l'aiuto di 18 UC/100 kg effettivamente concesso al Regno Unito, sono conformi all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72⁽⁹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1078/77, il periodo previsto per l'esecuzione dell'azione contemplata dal regolamento stesso è limitato al 31 marzo 1979; che, in virtù dell'articolo 13 di detto regolamento, la Commissione ha proposto al Consiglio che tale azione venga proseguita; che, in attesa dell'eventuale adozione di codesta proposta, è d'uopo prorogare sino alla fine della campagna lattiera 1978/1979 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1078/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La campagna lattiera 1978/1979 termina in data 1° luglio 1979; la campagna lattiera 1979/1980 inizia in data 2 luglio 1979.

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del regolamento (CEE) n. 880/77, i termini « nel periodo 1° gennaio 1979 — 31 marzo 1979 » sono sostituiti dai seguenti: « nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1979 e la fine della campagna lattiera 1978/1979 ».

Articolo 3

All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1078/77, la seconda frase è modificata come segue:

« Il periodo previsto per l'esecuzione dell'azione contemplata dal presente regolamento è limitato alla fine della campagna lattiera 1978/1979. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 9.⁽⁵⁾ Parere reso il 15 marzo 1979 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 31.⁽⁷⁾ GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁹⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE

REGOLAMENTO (CEE) N. 641/79 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/76, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'attuazione delle misure di controllo contemplate dal regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/78⁽⁴⁾, solleva difficoltà d'ordine amministrativo; che occorre perciò rinviare la data di applicazione delle misure stabilite dal regolamento (CEE) n. 2967/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76, la data del 1° febbraio 1980 è sostituita con quella del 1° novembre 1980.
2. All'articolo 8, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76, la data del 1° dicembre 1979 è sostituita con quella del 1° settembre 1980.
3. All'articolo 10, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76, la data del 1° aprile 1979 è sostituita con quella del 1° gennaio 1980.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. MEHAIGNERIE

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(2) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.

(3) GU n. L 339 dell'8. 12. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 272 del 28. 9. 1978, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 642/79 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1979

che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1979

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto forfettario alla produzione dei foraggi essiccati dev'essere fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento della Comunità in prodotti proteici;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso regolamento, il prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati dev'essere fissato ad un livello che risulti equo per i produttori; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto complementare previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo dev'essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, considerate le caratteristiche del mercato in questione, è opportuno fissare tale percentuale al 70 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78, e al 40 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del medesimo regolamento;

considerando che è apparso necessario riesaminare tutti i problemi connessi con la fissazione dei prezzi per la campagna 1979/1980, e che ciò ha provocato un ritardo nella fissazione di tali prezzi; che è pertanto necessario fissare l'aiuto alla produzione ed il

prezzo d'obiettivo di questi foraggi essiccati, la cui campagna termina il 31 marzo 1979, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1979, l'importo dell'aiuto forfettario alla produzione, previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 5 unità di conto per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), di detto regolamento.

Articolo 2

1. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1979, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 103 unità di conto per tonnellata.

2. Tale prezzo si riferisce a un prodotto:

- avente un tenore d'umidità dell'11 %,
- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 3

Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1979 le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono:

- 70 % per i prodotti di cui alla lettera b), primo trattino, e lettera c), dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78;
- 40 % per i prodotti di cui alla lettera b), secondo trattino, del medesimo articolo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ Parere reso il 15 marzo 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE
